



COMUNE DI FERLA

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



COPIA

1° SETTORE - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 73 DEL 11-05-2021

N. Registro Generale: 352 del 13-05-2021

Oggetto: Affidamento incarico per l'attività di consulenza ed assistenza per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile.

- Richiamati:
- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;
- l'art. 163 del d. lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio e Gestione provvisoria", in particolare il comma 3, che contempla: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.), (altrove per brevità nuovo codice);
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30.04.2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 del Comune di Ferla;
- la Determina Sindacale n. 05 del 31.12.2020, relativa alla nomina del Responsabile del Settore Affari Generali;

PREMESSO:

CHE il Comune di Ferla con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2021, ha manifestato l'indirizzo politico di volersi rendere partecipe del processo di transizione energetica in atto attraverso una serie di azioni, tra cui la costituzione di una o più comunità energetiche di cui il Comune sia parte in qualità di auto-consumatore ed altresì di produttore, sia mettendo nella disponibilità delle Comunità gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR) già

nella titolarità del Comune di Ferla, sia promuovendo la realizzazione di nuovi IAFR - ivi compresi sistemi di accumulo di energia elettrica presso gli edifici comunali, ovvero presso gli edifici dei privati cittadini;

CHE l'obiettivo strategico è quello di promuovere lo "sviluppo delle comunità" nell'ambito del territorio in modo condiviso, sia come filosofia sia come strategia, con un approccio pragmatico per obiettivi concreti connesso ad iniziative ed operazioni, in grado di dotare le Amministrazioni comunali di strumenti ove convergere le opportune decisioni per affrontare in modo condiviso e integrato "le tematiche prioritarie e innovative in tema energetico", utili a promuovere un rilancio dello sviluppo sostenibile;

CHE al fine di dare concretezza alla visione strategica delle politiche territoriali locali si intendono sviluppare iniziative di governance energetica da attuare per fasi, partendo dai dati della situazione attuale, con la previsione di innovative operazioni sostenibili, di utilizzo dei beni comuni e delle risorse presenti sul territorio;

CONSIDERATO che ai sensi del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi, i titolari di Posizione Organizzativa, ciascuno per i servizi di propria competenza, stipulano i contratti e sottoscrivono gli atti unilaterali nei quali il Comune è parte o ha interesse (aggiudicazione di gare relative all'affidamento dei lavori, forniture e servizi espletate mediante procedura negoziata);

ATTESA la necessità di garantire il funzionamento dei servizi di propria competenza;

VISTI:

- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. 50/2016 e, in particolare:

· l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni e sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

· l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

- l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

CONSIDERATO che l'Ente, per dare corso all'atto di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 15.03.2021, ha necessità di acquisire una consulenza giuridica e l'assistenza stragiudiziale finalizzata alla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell'art. 42bis del D.L. 162/2019;

CONSIDERATO, altresì, che negli ultimi tempi l'attività legislativa e giurisprudenziale degli enti locali relativa soprattutto alla materia amministrativa è diventata copiosa e di difficile interpretazione;

DATO ATTO della complessità della legislazione e la vastità dei compiti che fanno capo al Settore

Affari Generali, non risulta sempre possibile l'adeguato approfondimento degli aspetti legali connessi alle varie problematiche della transizione energetica, con conseguente dispendio di tempo e risorse;

RISULTA sempre più difficile far fronte alla complessità e alla delicatezza dei temi da affrontare con l'apporto del solo personale dipendente, ma occorre invece disporre di un supporto specialistico esterno, trattandosi di incarichi ad alto contenuto di professionalità;

SPESSO avvalersi dell'attività di consulenza di un professionista per la formulazione di pareri in tempi ristretti risulta incompatibile con la necessità di formalizzare un incarico specifico il quale richiede necessariamente un determinato tempo di istruttoria;

DATO ATTO che il ricorso a pareri e consulenze da parte di legali esterni all'Amministrazione su singole specifiche questioni comporta il pagamento di onorari eccessivamente onerosi in rapporto alle materie trattate, oltre a lunghi tempi d'attesa per l'illustrazione e risoluzione dei vari casi;

RITENUTO, per ovviare a quanto sopra, l'opportunità di individuare preventivamente un professionista esperto in materie giuridiche al quale rivolgersi per questioni specifiche e determinate, come la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell'art. 42bis del D.L. 162/2019, per la quale si rende difficile il conferimento di incarichi specifici, stipulando apposito contratto di consulenza in forza del quale il Comune possa ricorrere al professionista ogni qualvolta necessiti di consulenze, predefinendo così gli oneri conseguenti;

PRESO ATTO CHE:

- i Servizi legali di Consulenza Giuridica sono a tutti gli effetti, ai fini della procedura da seguire, allocati nella disciplina degli appalti di servizi (*CPV 79110000-8, Servizi di Consulenza Giuridica*);
- trattandosi di affidamento sotto soglia la procedura da applicare è quella indicata nell'art. 36 del Codice dei contratti giusto richiamo dell'art. 142, comma 5-octies, per i servizi allocati all'Allegato IX;

VERIFICATA la disponibilità dei Legali Avv. Milena Pafumi e Dott. Enrico Giarmanà, a svolgere l'attività di consulenza per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile ai sensi dell'art. 42bis del D.L. 162/2019 e che gli stessi godono della fiducia dell'Amministrazione Comunale;

ACQUISITO in data 29.04.2021 il preventivo di parcella, trasmesso a mezzo posta elettronica, che quantificava il costo, onnicomprensivo, in complessivi € 3.000,00;

CONSIDERATO che i legali predetti sono disponibili a prestare, fino alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile, attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in materia amministrativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella di:

- assistenza di primo livello per chiarimenti tecnico/normativi;
- gestione della Pratica con il distributore locale per la verifica dei punti di connessione sottostanti alla stessa cabina MT/BT;
- gestione della Pratica GSE per la richiesta di accesso ai regimi di cui all'art. 42bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 e agli incentivi di cui al D.M. MiSE del 16 novembre 2020;
- assistenza alla costituzione del soggetto giuridico intestatario (redazione atto costitutivo, statuto, regolamenti);
- redazione regolamento di redistribuzione dei ricavi economici ottenuti dalla comunità (incentivi, restituzione delle componenti di tariffa e vendita);
- redazione contratti (compravendita/locazione/comodato impianti, condivisione quote di energia, PPA, EPC);
- assistenza all'Ente nei passaggi amministrativi necessari (delibera di Giunta, avviso manifestazione di interesse, ecc.);

CONSIDERATO CHE:

- a seguito di sondaggio informale è stato verificato che i professionisti Avv. Milena Pafumi e Dott. Enrico Giarmanà sono in possesso dei requisiti richiesti;
- godono di una puntuale qualificazione professionale;

- la loro offerta risponde alle esigenze della stazione appaltante, anche in ragione della convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione rispetto il costo medio di prestazioni equivalenti nel settore di riferimento anche tenuto conto della complessità dell'oggetto della consulenza;

CONSIDERATO, inoltre, che l'incarico è esternalizzato trattandosi di prestazione ad alto contenuto professionale che non trova corrispondente figura all'interno del Comune, non essendo prevista nella pianta organica comunale la figura del legale;

DATO ATTO che:

- l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 mediante affidamento diretto;

- l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. citato;

RILEVATO che in applicazione dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 è possibile l'affidamento diretto per le seguenti ragioni:

a) a seguito della riforma dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, l'affidamento diretto è giustificato dalla circostanza oggettiva che si tratta di una prestazione inferiore ai 40.000 euro;

b) si dà atto che la prestazione che s'intende acquisire non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'Ente, la cui sommatoria farebbe sfiorare il tetto dei 40.000 euro;

RILEVATO che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

- il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune che attraverso l'esecuzione del contratto garantisce la prestazione in base alla vigente normativa, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale a beneficio dell'utenza;

- il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene sia nei termini previsti dalla programmazione, sia nei termini previsti per acquisire il servizio, necessario ai fini dell'efficace erogazione del servizio stesso;

- il principio della proporzionalità viene garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed onere eccessivi;

DATO ATTO che:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento del servizio di consulenza per la costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile;

b) il contratto avrà per oggetto la gestione del suddetto servizio fino alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile;

c) L'importo è determinato in complessivi € 3.000,00, onnicomprensivi;

PRESO ATTO che la presente procedura non è soggetta ad alcuna contribuzione in favore dell'ANAC;

PRESO, altresì, ATTO che non si è potuto procedere alla richiesta del CIG perché l'ANAC, con nota del 06.05.2021, ha avvisato che il servizio è momentaneamente sospeso per manutenzione;

VISTI altresì:

1* lo statuto del Comune;

1* il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

2* il regolamento comunale di contabilità;

3* il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

ATTESA pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 51, commi 3 e 3bis della Legge n. 142/90, come modificata con Legge n. 127/97 e con Legge n. 191/98, recepita con Legge Regionale 07/09/1998, n. 23;

Determina

1. Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo e si intende integralmente richiamata;
2. Di affidare, per il periodo fino alla costituzione della Comunità Energetica Rinnovabile e per i motivi indicati in premessa, ai professionisti Avv. Milena Pafumi e Dott. Enrico Giarmanà, con studio in Catania, Via Luigi Sturzo n. 52, l'incarico per l'attività di consulenza ed assistenza stragiudiziale in materia amministrativa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella di:
 - assistenza di primo livello per chiarimenti tecnico/normativi;
 - gestione della Pratica con il distributore locale per la verifica dei punti di connessione sottostanti alla stessa cabina MT/BT;
 - gestione della Pratica GSE per la richiesta di accesso ai regimi di cui all'art. 42bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 e agli incentivi di cui al D.M. MiSE del 16 novembre 2020;
 - assistenza alla costituzione del soggetto giuridico intestatario (redazione atto costitutivo, statuto, regolamenti);
 - redazione regolamento di redistribuzione dei ricavi economici ottenuti dalla comunità (incentivi, restituzione delle componenti di tariffa e vendita);
 - redazione contratti (compravendita/locazione/comodato impianti, condivisione quote di energia, PPA, EPC);
 - assistenza all'Ente nei passaggi amministrativi necessari (delibera di Giunta, avviso manifestazione di interesse, ecc.);
3. Di precisare che gli elementi di cui all'art.192 TUEL 267/2000 hanno la loro estrinsecazione in narrativa;
4. Di dare atto che la spesa è quantificata in complessivi € 3.000,00, onnicomprensivi, e trova copertura al codice 01.11-1.03.02.99.002, capitolo 705 del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio finanziario 2021;
5. Di dare atto che la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
6. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2021			
Cap./Art.	705 / 01.11- 1.03.02.99. 002	Descrizione		
Miss./Progr.		PdC finanz.	Spesa non ricorr.	
Centro di costo			Compet. Econ.	
SIOPE		CIG	CUP	
Creditore	Avv. Milena Pafumi e Dott. Enrico Giarmanà, Via Luigi Sturzo n. 52 Catania			

Causale	Incarico consulenza ed assistenza stragiudiziale			
Modalità finan.				Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.		Importo	3.000,00	Frazionabile in 12

7. Di liquidare successivamente, con propria determinazione, la relativa somma dietro presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuta prestazione;

8. Di dare atto che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui agli articoli 26 e 27 del D.lg. 33/2013.

9. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

FERLA, Li 11-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Giuseppe Militto
(Sottoscritto con firma digitale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la presente determinazione;

VISTI gli art. 151 c. 4 e 183 c. 7 del D.Lgs. 267/2000

APPONE

Il visto di Regolarità Contabile e attestazione di Copertura Finanziaria

Impegno N. 162 del 13-05-2021 a Competenza CIG	
5° livello 01.11-1.03.02.99.002 Altre spese legali	
Capitolo 705 / Articolo SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE	
Causale	Affidamento incarico per l'attività di consulenza ed assistenza per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile.
Importo 2021	Euro 3.000,00
Beneficiario	786 PAFUMI MILENA E GIAMMANA' ENRICO

Ferla, li 13-05-2021

IL RESPONSABILE SETT. FINANZIARIO

F.to Dott. Giuseppe Puzzo
(Sottoscritto con firma digitale)